



Decreto n. 01 dell'1.04.2023

Oggetto: Attribuzione incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Economico - Finanziaria – periodo 1° aprile 2023 – 31 marzo 2024

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del medesimo decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Premesso che l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Premesso che il Comune di Comignago non è dotato di figure aventi qualifica dirigenziale e, pertanto, la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle disposizioni contrattuali ora contenute negli artt. 16 e seguenti del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali;

Premesso che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, e in particolare quelle per la direzione delle strutture, al personale inquadrato nella categoria D secondo il sistema di classificazione di cui al CCNL 31.3.1999 del comparto Regione e Autonomie Locali;

Premesso che, per effetto dell'art. 13, comma 2, del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali, il personale in servizio al 1° aprile 2023 è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione, con effetto automatico, da tale data, secondo la tabella B di Trasposizione, sicché i dipendenti appartenenti alla categoria D in base al sistema di classificazione di cui al CCNL 31.3.1999 del comparto Regione e Autonomie Locali rientrano ora nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Premesso che l'art. 16 del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali stabilisce, in particolare, che gli enti istituiscono posizioni di lavoro denominate "Elevata Qualificazione", che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale e assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

Premesso che l'art. 17 del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali stabilisce che gli enti disciplinano la graduazione delle posizioni organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;

Premesso che l'art. 18 del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali dispone che, per il conferimento degli incarichi di "Elevata Qualificazione", gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere: a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; b) dei requisiti culturali posseduti; c) delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali, "negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili di ciascuna struttura apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL" e che il conferimento del relativo incarico è

di competenza del Sindaco;

Dato atto che, con decreto sindacale n. 5 dell'11.10.2021 era stato attribuito alla Signora Sinigaglia Cristina l'incarico di posizione organizzativa per l'Area Economico-Finanziaria, per gli anni 2021 e 2022 e che tale incarico era stato prorogato, con decreto sindacale n. 10 del 31 dicembre 2022, fino al 31 marzo 2023;

Ravvisata la necessità di provvedere al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Economico-Finanziaria alla Signora Sinigaglia Cristina, inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, in quanto dipendente ritenuta in possesso dei requisiti culturali necessari, delle attitudini e delle capacità professionali richieste ed esperienza acquisita e compatibile con la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare;

Precisato che l'indennità per la retribuzione di posizione, a seguito della pesatura effettuata applicando la metodologia di graduazione approvata con il regolamento delle posizioni organizzative-conferma Aree, approvato con deliberazione di Giunta comunale, n. 31 del 14.05.2019, risulta determinata nell'importo annuo di € 7.500,00, ripartito per 13 mensilità;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

DECRETA

1. di conferire, per il periodo dal **1° aprile 2023** al **31 marzo 2024**, l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Economico-Finanziaria e la relativa responsabilità dei servizi ragioneria e tributi alla Signora Sinigaglia Cristina, inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali;
2. di attribuire alla Signora Sinigaglia Cristina, a norma dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto comunale e dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. di determinare l'indennità per la retribuzione di posizione, per la durata dell'incarico, nell'importo di € **7.500,00**, ripartito per 13 mensilità, applicando in via transitoria la pesatura effettuata con la metodologia di graduazione approvata con il regolamento delle posizioni organizzative - conferma Aree, approvato con deliberazione di Giunta comunale, n. 31 del 14.05.2019, fermo restando che detta indennità assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali;
4. di stabilire, in relazione all'incarico conferito, che la dipendente sia a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, essendo tenuta a effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario;
5. di stabilire che l'incarico oggetto del presente decreto possa essere revocato anche prima della naturale scadenza del termine, con atto scritto e motivato, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale del comparto Funzioni Locali nonché di quella regolamentare dell'ente;
6. di stabilire che l'incarico possa essere rinnovato, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 18, comma 1, del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali e dei criteri generali fissati dalla Giunta comunale per il conferimento delle posizioni organizzative, ora incarichi di Elevata Qualificazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione dedicata al personale.

1° aprile 2023

IL SINDACO
f.to Daniele Potenza

Per presa visione

f.to Cristina Sinigaglia